

## Split payment per i professionisti

<b>Normativa</b>	<p>La legge 190/14 (Legge di Stabilità 2015) aveva introdotto, nel DPR 633/72 sulla disciplina dell'IVA, un "art.17 ter" con la previsione, a fini di natura anti-evasori, di un sistema di <i>split payment</i> (pagamento diviso); il detto sistema prevede che, nelle transazioni intercorse con la Pubblica Amministrazione, sia quest'ultima, e non i fornitori, a versare l'IVA all'Erario.</p> <p>La stessa legge prevedeva, inoltre, nel 2° comma dello stesso articolo, che tali disposizioni, previste 1° comma, non si sarebbero applicate ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La novità legislativa, quindi, non riguardava i professionisti.</p> <p>Con l'<b>art.1 del decreto legge 50/17</b>, l'art. 17 ter del DPR 633/72 è stato modificato, ampliando, da un lato, i soggetti della Pubblica Amministrazioni obbligati a versare direttamente l'IVA all'Erario, e abrogando, dall'altro, il comma 2 che esonerava i professionisti soggetti a Ritenuta d'Acconto, ad applicare il sistema dello split payment.</p> <p>A partire dal 1° luglio 2017, perciò, anche i professionisti saranno obbligati a gestire il versamento dell'IVA secondo il modello del "pagamento diviso".</p> <p>Il Consiglio dell'Unione Europea ha autorizzato l'Italia ad applicare il meccanismo di scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2020.</p>
<b>Prassi</b>	<p>Con la Circolare 1/E, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che "Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di pubbliche amministrazioni.</p> <p>In particolare, la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.</p> <p>La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972."</p>
<b>Adempimento operativo</b>	<p>- Adempimento previsto a partire dal 1° luglio 2017 -</p> <p>Si procede secondo i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si crea una fattura elettronica in formato XML, a cui si appone la firma digitale;</li><li>• L'art.2, comma 1, del DM 23 gennaio 2015 prevede che sulla fattura sia riportata la dicitura "scissione dei pagamenti". Nel caso di fatturazione elettronica (ormai obbligatoria a partire dal 6 giugno 2014) l'obbligo di indicazione è assolto riportando, semplicemente, la lettera "S" nel campo relativo all'esigibilità IVA. La lettera "S" è relativa al regime di "divisione del pagamento" ed esclude, in automatico, l'importo dell'IVA dal totale che l'Amministrazione deve saldare.</li><li>• Il documento, così compilato, deve quindi essere inviato alla P.A. attraverso il sistema di interscambio (Sdl)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La P.A. deve, infine, provvedere al versamento dell'IVA entro il giorno 16 del mese successivo alla data in cui scatta l'esigibilità.</li> </ul>
<p><b>Sintesi conclusiva per gli architetti</b></p>	<p><b>In sintesi:</b></p> <p><b>CHI</b> – Gli architetti, in quanto professionisti soggetti alla Ritenuta d'Acconto. <b>L'adempimento non riguarda i professionisti in regime forfettario o dei minimi, in quanto le loro fatture non recano addebito di IVA.</b></p> <p><b>COSA</b> – Sono tenuti ad applicare il sistema di scissione del pagamento (split payment) nelle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ad oggetto cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972. L'IVA, con lo split payment, non è più incassata dal fornitore, ma è versata direttamente all'Erario dalla Pubblica Amministrazione.</p> <p><b>QUANDO</b> – A partire dal 1° luglio 2017.</p> <p><b>COME</b> – Creando una fattura elettronica e riportando, nel campo relativo all'esigibilità IVA, la lettera "S". L'importo totale della fattura, a seguito dell'inserimento della lettera "S", risulta espresso al netto dell'IVA.</p> <p>La P.A. intestataria del documento provvede al versamento dell'IVA entro il giorno 16 del mese successivo alla data in cui scatta l'esigibilità.</p>